



Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per la libertà e l'integrità fisica»

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Per la libertà e l'integrità fisica»,
depositata il 16 dicembre 2021²;

visto il messaggio del Consiglio federale del 9 dicembre 2022³,

decreta:

Art. 1

1 L'iniziativa popolare del 16 dicembre 2021 «Per la libertà e l'integrità fisica» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

2 L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Gli interventi nell'integrità fisica o psichica di una persona necessitano del suo consenso. La persona interessata non può essere punita né subire pregiudizi sociali o professionali per aver rifiutato di dare il suo consenso.

1 RS 101
2 FF 2022 195
3 FF 2023 59

Art. 197 n. 12⁴

12. Disposizione transitoria dell'art. 10 cpv. 2^{bis} (Diritto all'integrità fisica e psichica)

L'Assemblea federale emana le disposizioni d'esecuzione dell'articolo 10 capoverso 2^{bis} al più tardi entro un anno dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d'esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L'ordinanza ha effetto sino all'entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione emanate dall'Assemblea federale.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

⁴ Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.